SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 dicembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ORDINANZA 6 agosto 2014.

Calendario delle festività e degli esami per l'anno 2014/2015. (Ordinanza n. 43). (14A09305) . . *Pag.* 1

Ministero della salute

DECRETO 7 novembre 2014.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari Pirimor 17,5 e del suo prodotto copia Aphox contenente la sostanza attiva pirimicarb, basata sulla valutazione del dossier A 13214B, alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011. (14A09296). . . . . *Pag.* 2

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 24 ottobre 2014.

Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi. (14A09295) . . . . . *Pag.* 28

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 13 novembre 2014.

Riconoscimento del Consorzio di tutela vini di Cagliari e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOC «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari» e «Nasco di Cagliari». (14A09329) . . . . . *Pag.* 39

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 15 ottobre 2014.

Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile». (14A09306). . . . . *Pag.* 40

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

DECRETO 14 ottobre 2014.

Definizione delle risorse finanziarie da assegnare alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di sanità penitenziaria. (14A09294) . . . *Pag.* 51

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 12 novembre 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Sovaldi» (sofosbuvir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 1353/2014). (14A09382) . . . . . *Pag.* 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meropenem Sandoz», con conseguente modifica degli stampati. (14A09196) . . . . . *Pag.* 54

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celecoxib Genthon». (14A09249). . . *Pag.* 55

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Ratiopharm Italia». (14A09250) . . . . . *Pag.* 55

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urapidil Stragen». (14A09251) . . . . . *Pag.* 55

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acnatac». (14A09252) . . . . . *Pag.* 55

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 92 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 18 giugno 2014. (14A09322) . *Pag.* 56

Approvazione della delibera n. 120/14/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 30 luglio 2014. (14A09323) *Pag.* 56

Approvazione della delibera n. 7/14/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 26 giugno 2014. (14A09324) . . . . . *Pag.* 56

Approvazione della delibera n. 9/14/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 26 giugno 2014. (14A09325) . . . . . *Pag.* 56

Approvazione della delibera n. 118/2014 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 15 luglio 2014. (14A09326) *Pag.* 56

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «FRÄNKISCHER GRÜNKERN» (14A09328) . . *Pag.* 56

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ORDINANZA 6 agosto 2014.

Calendario delle festività e degli esami per l'anno 2014/2015. (Ordinanza n. 43).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico;

Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, è propria del Ministero dell'istruzione, università e ricerca la competenza relativa:

alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all'art. 11, comma 4-*ter* del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Visto l'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità»;

Vista l'ordinanza ministeriale 8 agosto 2013, n. 696 (Calendario delle festività e degli esami per l'anno 2013/2014);

Visto l'art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali «L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo»;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, il quale prevede all'art. 1, comma 24, alcune disposizioni sulle celebrazioni e le festività, concernenti anche la determinazione annuale delle date delle festività dei Santi Patroni;

Considerato che le disposizioni sulle celebrazioni e le festività di cui al citato art. 1, comma 24, del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, sono attuate con apposto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Atteso che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui trattasi non risulta ancora emanato;

Ritenuto pertanto che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono confermate le date delle festività dei Santi Patroni determinate secondo la normativa precedente all'art. 1, comma 24, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la circolare n. 36 del 10 aprile 2014 - Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello [art. 4, comma 1, lett. a)], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [art. 4, comma 1, lett. c)] e di secondo livello [art. 4, comma 1, lett. b)];

Tenuto conto che, allo stato attuale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione non può rendere il prescritto parere, in quanto il regime di proroga, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito nella legge n. 14 del 24 febbraio 2012, è cessato alla data del 31 dicembre 2012; considerato che l'Organo collegiale nazionale, che avrebbe dovuto sostituire il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, previsto dalla normativa vigente è il Consiglio superiore della pubblica istruzione – peraltro non ancora costituito - di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, Riforma degli organi collegiali della scuola, in attuazione dell'art. 21 della legge n. 59/1997;

Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2014/2015;

Ordina:

Art. 1.

La prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l'anno scolastico 2014/2015, per l'intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 19 giugno 2015 con inizio alle ore 8,30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 24 giugno 2015 e il giorno 2 settembre 2015 con inizio alle ore 8,30.

Art. 2.

In attesa della emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, si fa riserva di fornire istruzioni in relazione all'esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di I livello – finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione – per gli studenti iscritti e frequentanti i

Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta (CTP) e i Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

In ogni caso, l'esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di I livello per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta e i Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti si effettua in via ordinaria al termine dell'anno scolastico con esonero dalla somministrazione per l'anno scolastico 2014/2015 della prova nazionale da parte dell'INVALSI.

Art. 3.

L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico 2014-2015 ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 17 giugno 2015 alle ore 8,30.

La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 1° luglio 2015 alle ore 8,30.

Art. 4.

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all'anno scolastico, 2014-2015 è il seguente:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del Lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 2014

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5014

14A09305

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 novembre 2014.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari Pirimor 17,5 e del suo prodotto copia Aphox contenente la sostanza attiva pirimicarb, basata sulla valutazione del dossier A 13214B, alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE della Commissione europea, relativo all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, di alcune sostanze attive che ora figurano nel regolamento (UE) 540/2011 della Commissione europea, tra le quali la sostanza attiva pirimicarb;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva pirimarb decade il 31 gennaio 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il regolamento (UE) n. 487/2014 della Commissione europea che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 che proroga fino al 30 aprile 2018, il periodo di approvazione di alcune sostanze attive, tra cui quello della sostanza attiva pirimicarb;

Visti il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario PIRIMOR 17,5 (reg. n. 7876) e del suo prodotto copia APHOX (reg. n. 14091) dell'Impresa Syngenta Italia S.p.a.;

Viste l'istanza presentata dall'Impresa titolare della succitata registrazione volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011, sulla base del dossier A 13214B presentato dall'impresa Syngenta Italia S .p.a, conforme ai requisiti richiesti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione europea;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'arte 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione sopracitato dossier dossier A 13214B, svolta dall'Università di Pisa, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi, fino 30 aprile 2018, alle condizioni di impiego previste dalla direttiva 2006/39/CE della Commissione europea;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare della registrazione dei suddetti prodotti fitosanitari, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto sono attualmente in commercio con l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono allegate al presente decreto le etichette adeguate secondo i principi uniformi ma conformi alle suddette direttive in materia classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Vista altresì la nota con la quale la ditta titolare delle registrazioni ha comunicato di aver provveduto alla riclassificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono allegate al presente decreto, sia le etichette conformi alle suddette direttive in materia classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose che le etichette trasmesse dall'Impresa titolare, in adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pirimicarb, il prodotto fitosanitario PIRIMOR 17,5 (reg. n. 7876) ed il suo prodotto copia APHOX (reg. n. 14091) dell'Impresa Syngenta Italia S.p.a, alle condizioni definite dalla direttiva 2006/39/CE e valutate secondo i principi uniformi stabiliti dal regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione europea, sulla base del dossier presentato, conforme ai requisiti riportati nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione europea,

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio".

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pirimicarb, il prodotto fitosanitario PIRIMOR 17,5 (reg. n. 7876) ed il suo prodotto copia APHOX (reg. n. 14091) dell'Impresa Syngenta Italia S.p.a, secondo la composizione, le condizioni e le colture riportate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono autorizzate le modifiche indicate e riportate in allegato al presente decreto.

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi uniformi ma non ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del suddetto regolamento.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate second principi uniformi, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.govit, nella sezione "Banca dati".

Roma, 7 novembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

I prodotti fitosanitari riportato in allegato, a base della sostanza attiva pirimicarb, sono ri-registrati fino **al 30 aprile 2018**.

N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
7876	**PIRIMOR 17,5**	**4/10/89**	Syngenta Italia S.p.a.

Modifiche autorizzate:
Classificazione in applicazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/ CE:

Hazard symbol (s) : Xn, N

Indication(s) of danger : Harmful
Dangerous to the environment

R-phrase(s) : R20/22 Harmful by inhalation and if swallowed.
R36 Irritating to eyes.
R50/53 Very toxic to aquatic organisms, may cause
long-term adverse effects in the aquatic environment.

S-phrase(s) : S 2 Keep out of the reach of children.
S13 Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.
S20/21 When using do not eat, drink or smoke.
S35 This material and its container must be disposed of in a safe way.
S57 Use appropriate container to avoid environmental contamination.

Special labelling of certain preparations Contains pirimicarb. May produce an allergic reaction. To avoid risks to man and the environment, comply with the instructions for use

s.a. pirimicarb FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

Nuova classificazione stabilita dall'Impresa in adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Indicazioni Di Pericolo
Nocivo se ingerito-H302
Provoca grave irritazione oculare-H319
Nocivo se inalato-H332
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata-H410
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso-EUH401

Consigli di Prudenza
Tenere fuori dalla portata dei bambini- P 102

Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol-P261
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso-P270

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso-P280
In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico-P P301+P310

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico-P337
Raccogliere il materiale fuoriuscito-P391
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente-P501

Rinuncia allo Stabilimento di distribuzione: COMPO Agricoltura S.p.a. –

N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
APHOX	**14091**	**23/11/2007**	Syngenta Italia S.p.a.

Modifiche autorizzate:
Classificazione in applicazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/ CE:

Hazard symbol (s) : Xn, N

Indication(s) of danger : Harmful
Dangerous to the environment

R-phrase(s) : R20/22 Harmful by inhalation and if swallowed.
R36 Irritating to eyes.
R50/53 Very toxic to aquatic organisms, may cause
long-term adverse effects in the aquatic environment.

S-phrase(s) : S 2 Keep out of the reach of children.
S13 Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.
S20/21 When using do not eat, drink or smoke.
S35 This material and its container must be disposed of in a safe way.
S57 Use appropriate container to avoid environmental contamination.

Special labelling of certain preparations Contains pirimicarb. May produce an allergic reaction. To avoid risks to man and the environment, comply with the instructions for use

s.a. pirimicarb FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

Nuova classificazione stabilita dall'Impresa in adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; Indicazioni Di Pericolo Nocivo se ingerito-H302 Provoca grave irritazione oculare-H319 Nocivo se inalato-H332 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata-H410 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso-EUH401 Consigli di Prudenza Tenere fuori dalla portata dei bambini- P 102
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol-P261 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso-P270
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso-P280 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico-P P301+P310
Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico-P337 Raccogliere il materiale fuoriuscito-P391 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente-P501
Rinuncia allo Stabilimento di distribuzione: COMPO Agricoltura S.p.a. –

s.a. pirimicarb FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

PIRIMOR® 17,5

Aficida in granuli idrodisperdibili a rapida azione

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

pirimicarb puro	g 17,5
coadiuvanti ed inerti q.b. a	g 100

Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica.
Contiene inoltre: Sodio diottile sulfosuccinato

INDICAZIONI DI PERICOLO
Nocivo se ingerito
Provoca grave irritazione oculare
Nocivo se inalato

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico
Raccogliere il materiale fuoriuscito
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 7876 del 04.10.89

Partita n. **1 kg**

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Altre taglie: g 20; g 200; g 600; kg 5; kg 10; kg 15
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: durante le fasi di miscelazione indossare indumenti protettivi, guanti e scarpe adatti. Rientrare sui terreni trattati indossando guanti adatti.

Per proteggere gli organismi non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri o in alternativa di 10 metri con l'uso di ugelli antideriva con 50 % di riduzione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

PIRIMOR 17,5 è efficace contro tutte le specie di afidi. Esplica rapidamente il suo effetto con azione di vapore e translaminare. Alle dosi consigliate non è pericoloso per i predatori degli afidi.

Preparazione della soluzione di impiego:
Riempire la botte con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore. Azionare l'agitatore al massimo regime. Versare la necessaria quantità di prodotto nella botte mantenendo l'agitatore in funzione, quindi completare il riempimento con acqua.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non é miscibile con formulati a reazione alcalina.
In presenza di nuove varietà o selezioni per le quali non si abbia sufficiente sicurezza od esperienza effettuare prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e per il bestiame.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del.....e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/72

7 NOV. 2014

MINISTERO DELLA SALUTE Dipart. Alim. e Nutr. e Sanità Pubblica Veterinaria

CAMPI E MODALITÀ DI IMPIEGO

syngenta

Coltura	Parassiti	Dosi g/hl	Dose Kg/ha *	Volume acqua (l)	note	Intervallo di sicurezza
Pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio	*Myzus persicae, Hyalopterus spp., Brachycaudus spp, Myzus cerasi Myzus spp*	200	3.2	1500	2 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	7 giorni
Pomacee	*Dysaphis spp., Eriosoma spp., Aphis spp.*	200	3.2	1500	2 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	7 giorni
Orticole in pieno campo: Fragola, pomodoro, melanzana, peperone, carciofo, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero, asparago, piselli e fagioli freschi (con e senza baccello), piselli e fagioli da granella, cipolla, aglio e scalogno, carota, prezzemolo a grossa radice, e rafano	*Aphis spp. Myzus persicae*	280	2	200-750	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero, carota, prezzemolo a grossa radice, e rafano; cipolla, aglio e scalogno, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles; piselli freschi (con baccello), fagioli freschi (con e senza baccello): 3 giorni piselli e fagioli da granella, piselli freschi (senza baccello), carciofo, fragola, lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche: 7 giorni asparago: 7 mesi (trattare dopo la raccolta dei turioni)
Lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche	*Nasonovia ribis-nigri Aphis spp. Myzus persicae*					
Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles	*Brevycorine brassicae Aphis spp. Myzus persicae*					
Orticole in serra: Fragola, peperone, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero	*Aphis spp. Myzus persicae*	280	2.8	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	fragola, pomodoro, melanzana, cetriolo e zucchino: 7 giorni peperone, melone, cocomero e zucca: 3 giorni
Pomodoro e melanzana	*Aphis spp. Myzus persicae*	280	3.4	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	
Lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche	*Nasonovia ribis-nigri Aphis spp. Myzus persicae*		1.4	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche: 10 giorni
Patata	*Macrosiphum euphorbiae; Myzus persicae; Aphis nasturtii; Aulacorthum solani*		1.4	300-400	2 applicazioni a distanza di 7-14 giorni	7 giorni
Mais, sorgo e miglio	*Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae*		1.4	200-400	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	Mais: trattamenti ammessi fino alla fase di emergenza dell'infiorescenza
Mais dolce				200-600		Mais dolce: 7 giorni

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del.....e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/1

27 NOV. 2014

MINISTERO DELLA SALUTE Dipart. Alim. e Nutr. e Sanità Pubbl. Vetr.

Cereali: frumento, segale, triticale, orzo e avena	*Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae*		1.2	200-400	2 applicazioni a distanza di 14 giorni	trattamenti ammessi fino alla fase di maturazione latteo-cerosa
Bietola rossa, rapa e navone	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		2	400-600	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	7 giorni
Barbabietola da zucchero	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		2	400-600	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	7 giorni
Lino, colza e senape	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		1.4	300-600	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	trattamenti ammessi fino alla fase di inizio maturazione
Girasole	*Aphis spp*		1.4	300-600	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	21 giorni
Floreali ornamentali in pieno campo	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		2.8	1000	1 applicazioni a distanza di 7-14 giorni	
in serra			2.8	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	

* Indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

syngenta.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 7 NOV. 2014 **e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12**

MINISTERO DELLA SALUTE Dipart. Alim. e Nutr. e Sanità Pubblica Veter.

syngenta

PIRIMOR® 17,5

Aficida in granuli idrodisperdibili a rapida azione

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

pirimicarb puro	g 17,5
coadiuvanti ed inerti q.b. a	g 100

Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica.
Contiene inoltre: Sodio diottile sulfosuccinato

FRASI DI RISCHIO
Nocivo se ingerito
Provoca grave irritazione oculare
Nocivo se inalato

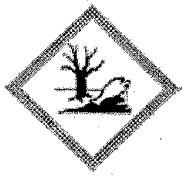

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute
n. 7876 del 04.10.89

Partita n. **20 g**

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimento di confezionamento:
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 7 NOV. 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

syngenta

PIRIMOR® 17,5

Aficida in granuli idrodisperdibili in sacchetti idrosolubili a rapida azione

Composizione

100 g di prodotto contengono:

pirimicarb puro	g 17,5
coadiuvanti ed inerti q.b. a	g 100

Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica.
Contiene inoltre: Sodio diottile sulfosuccinato

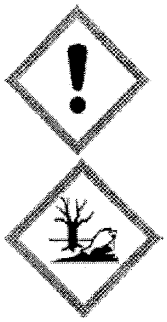

ATTENZIONE

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Syngenta Italia S.p.A
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 7876 del 04.10.89

g 100-200-600-1000

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 27 NOV. 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

syngenta

PIRIMOR® 17,5

SACCHETTI IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

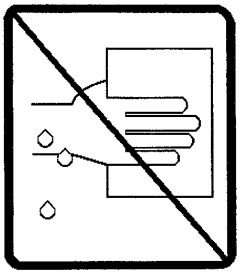

Non toccare mai i sacchetti con le mani/guanti bagnati

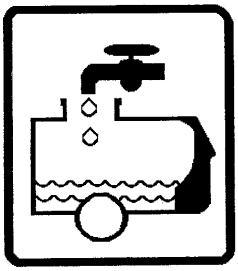

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore. Azionare l'agitatore al massimo regime.

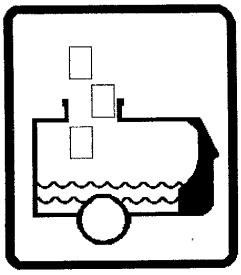

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi.

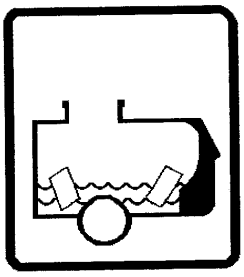

Attendere, con l'agitatore in funzione, la completa solubilizzazione.

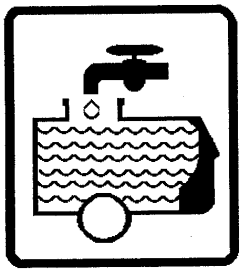

Dopodichè completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI

Il rispetto delle indicazioni sopra riportatefa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

- 7 NOV. 2014

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del.....e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

MINISTERO DELLA SALUTE Dipart. Alim., Nutr. e San. Pubb. Veter.

APHOX™

Aficida in granuli idrodisperdibili a rapida azione attivo anche contro gli afidi resistenti

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

pirimicarb puro	g 17,5
coadiuvanti ed inerti q.b. a	g 100

Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle

NOCIVO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni; Usare indumenti protettivi e guanti adatti;In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale; Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Distribuito da: GOWAN Italia S.p.A.

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute
n. 14091 del 23.11.2007

Partita n. **1 kg**

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Altre taglie: g 20; g 200; g 600; kg 5; kg 10; kg 15
TM Marchio di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: durante le fasi di miscelazione indossare indumenti protettivi, guanti e scarpe adatti. Rientrare sui terreni trattati indossando guanti adatti.

Per proteggere gli organismi non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri o in alternativa di 10 metri con l'uso di ugelli antideriva con 50 % di riduzione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

APHOX è efficace contro tutte le specie di afidi. Esplica rapidamente il suo effetto con azione di vapore e translaminare. Alle dosi consigliate non è pericoloso per i predatori degli afidi.

Preparazione della soluzione di impiego:
Riempire la botte con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore. Azionare l'agitatore al massimo regime. Versare la necessaria quantità di prodotto nella botte mantenendo l'agitatore in funzione, quindi completare il riempimento con acqua.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non é miscibile con formulati a reazione alcalina.
In presenza di nuove varietà o selezioni per le quali non si abbia sufficiente sicurezza od esperienza effettuare prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e per il bestiame.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 7 NOV. 2014

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

- 7 NOV. 2014 syngenta

CAMPI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dosi g/hl	Dose Kg/ha *	Volume acqua (l)	note	Intervallo di sicurezza
Pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio	*Myzus persicae, Hyalopterus spp., Brachycaudus spp, Myzus cerasi Myzus spp*	200	3.2	1500	2 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	7 giorni
Pomacee	*Dysaphis spp., Eriosoma spp., Aphis spp.*	200	3.2	1500	2 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	7 giorni
Orticole in pieno campo: Fragola, pomodoro, melanzana, peperone, carciofo, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero, asparago, piselli e fagioli freschi (con e senza baccello), piselli e fagioli da granella, cipolla, aglio e scalogno, carota, prezzemolo a grossa radice, e rafano	*Aphis spp. Myzus persicae*	280	2	200-750	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero, carota, prezzemolo a grossa radice, e rafano; cipolla, aglio e scalogno, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles; piselli freschi (con baccello), fagioli freschi (con e senza baccello): 3 giorni piselli e fagioli da granella, piselli freschi (senza baccello), carciofo, fragola, lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche: 7 giorni asparago: 7 mesi (trattare dopo la raccolta dei turioni)
Lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche	*Nasonovia ribis-nigri Aphis spp. Myzus persicae*					
Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles	*Brevycorine brassicae Aphis spp. Myzus persicae*					
Orticole in serra: Fragola, peperone, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero	*Aphis spp. Myzus persicae*	280	2.8	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	fragola, pomodoro, melanzana, cetriolo e zucchino: 7 giorni peperone, melone, cocomero e zucca: 3 giorni
Pomodoro e melanzana	*Aphis spp. Myzus persicae*	280	3.4	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	
Lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche	*Nasonovia ribis-nigri Aphis spp. Myzus persicae*		1.4	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche: 10 giorni
Patata	*Macrosiphum euphorbiae; Myzus persicae; Aphis nasturtii; Aulacorthum solani*		1.4	300-400	2 applicazioni a distanza di 7-14 giorni	7 giorni
Mais, sorgo e miglio	*Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae*		1.4	200-400	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	Mais: trattamenti ammessi fino alla fase di emergenza dell'infiorescenza
Mais dolce				200-600		Mais dolce: 7 giorni
Cereali: frumento, segale, triticale, orzo e avena	*Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae*		1.2	200-400	2 applicazioni a distanza di 14 giorni	trattamenti ammessi fino alla fase di maturazione latteo-cerosa

Bietola rossa, rapa e navone	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		2	400-600	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	7 giorni
Barbabietola da zucchero	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		2	400-600	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	7 giorni
Lino, colza e senape	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		1.4	300-600	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	trattamenti ammessi fino alla fase di inizio maturazione
Girasole	*Aphis spp*		1.4	300-600	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	21 giorni
Floreali ornamentali in pieno campo in serra	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		2.8 2.8	1000 200-1000	1 applicazioni a distanza di 7-14 giorni 2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	

* Indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

syngenta

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 7 NOV. 2014

MINISTERO DELLA SALUTE Dipart. Alim. e Nutr. e San. P. Veter.

APHOX™

Aficida in granuli idrodisperdibili a rapida azione attivo anche contro gli afidi resistenti

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

pirimicarb puro	g 17,5
coadiuvanti ed inerti q.b. a	g 100

Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni; Usare indumenti protettivi e guanti adatti;In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale; Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Distribuito da: GOWAN Italia S.p.A.

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute
n. 14091 del 23.11.2007

Partita n. **g 20**

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
TM Marchio di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 NOV. 2014

syngenta

APHOX™

Aficida in granuli idrodisperdibili in sacchetti idrosolubili a rapida azione attivo anche contro gli afidi resistenti

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

pirimicarb puro	g 17,5
coadiuvanti ed inerti q.b. a	g 100

Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle

NOCIVO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale; Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1
Distribuito da: GOWAN Italia S.p.A.
Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 14091 del 23.11.2007
Partita n.

1 kg
(5 sacchetti da 200 g)

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri
(fraz. di Montalcino - SI)
Altre taglie:
g 200 (2 x 100 g); g 600 (1 x 600 g);
kg 1 (1 x 1 kg); kg 1 (10 x 100 g)
TM marchio di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: durante le fasi di miscelazione indossare indumenti protettivi, guanti e scarpe adatti. Rientrare sui terreni trattati indossando guanti adatti.

Per proteggere gli organismi non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri o in alternativa di 10 metri con l'uso di ugelli antideriva con 50 % di riduzione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

APHOX è efficace contro tutte le specie di afidi. Esplica rapidamente il suo effetto con azione di vapore e translaminare. Alle dosi consigliate non è pericoloso per i predatori degli afidi.

syngenta.

Preparazione della soluzione di impiego:
Riempire la botte con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore. Azionare l'agitatore al massimo regime. Versare la necessaria quantità di prodotto nella botte mantenendo l'agitatore in funzione, quindi completare il riempimento con acqua.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non é miscibile con formulati a reazione alcalina.
In presenza di nuove varietà o selezioni per le quali non si abbia sufficiente sicurezza od esperienza effettuare prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e per il bestiame.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 7 NOV. 2014

syngenta

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

27 NOV 2014

CAMPI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dosi g/hl	Dose Kg/ha *	Volume acqua (l)	note	Intervallo di sicurezza
Pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio	*Myzus persicae, Hyalopterus spp., Brachycaudus spp, Myzus cerasi Myzus spp*	200	3.2	1500	2 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	7 giorni
Pomacee	*Dysaphis spp., Eriosoma spp., Aphis spp.*	200	3.2	1500	2 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	7 giorni
Orticole in pieno campo: Fragola, pomodoro, melanzana, peperone, carciofo, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero, asparago, piselli e fagioli freschi (con e senza baccello), piselli e fagioli da granella, cipolla, aglio e scalogno, carota, prezzemolo a grossa radice, e rafano	*Aphis spp. Myzus persicae*	280	2	200-750	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero, carota, prezzemolo a grossa radice, e rafano; cipolla, aglio e scalogno, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles; piselli freschi (con baccello), fagioli freschi (con e senza baccello): 3 giorni piselli e fagioli da granella, piselli freschi (senza baccello), carciofo, fragola, lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche: 7 giorni asparago: 7 mesi (trattare dopo la raccolta dei turioni)
Lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche	*Nasonovia ribis-nigri Aphis spp. Myzus persicae*					
Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles	*Brevycorine brassicae Aphis spp. Myzus persicae*					
Orticole in serra: Fragola, peperone, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero	*Aphis spp. Myzus persicae*	280	2.8	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	fragola, pomodoro, melanzana, cetriolo e zucchino: 7 giorni peperone, melone, cocomero e zucca: 3 giorni
Pomodoro e melanzana	*Aphis spp. Myzus persicae*	280	3.4	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	
Lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche	*Nasonovia ribis-nigri Aphis spp. Myzus persicae*		1.4	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche: 10 giorni
Patata	*Macrosiphum euphorbiae; Myzus persicae; Aphis nasturtii; Aulacorthum solani*		1.4	300-400	2 applicazioni a distanza di 7-14 giorni	7 giorni
Mais, sorgo e miglio	*Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae*		1.4	200-400	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	Mais: trattamenti ammessi fino alla fase di emergenza dell'infiorescenza
Mais dolce				200-600		Mais dolce: 7 giorni
Cereali: frumento, segale, triticale, orzo e avena	*Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae*		1.2	200-400	2 applicazioni a distanza di 14 giorni	trattamenti ammessi fino alla fase di maturazione latteo-cerosa

Bietola rossa, rapa e navone	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		2	400-600	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	7 giorni
Barbabietola da zucchero	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		2	400-600	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	7 giorni
Lino, colza e senape	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		1.4	300-600	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	trattamenti ammessi fino alla fase di inizio maturazione
Girasole	*Aphis spp*		1.4	300-600	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	21 giorni
Floreali ornamentali in pieno campo in serra	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		2.8 2.8	1000 200-1000	1 applicazioni a distanza di 7-14 giorni 2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	

* Indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

syngenta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 7 NOV. 2014

MINISTERO DELLA SALUTE Dipart. Alim. e Nutr. e San. Pubb. Vetr.

syngenta

APHOX™

Aficida in granuli idrodisperdibili in sacchetti idrosolubili a rapida azione attivo anche contro gli afidi resistenti

Composizione

100 g di prodotto contengono:

pirimicarb puro	g 17,5
coadiuvanti ed inerti q.b. a	g 100

Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica

NOCIVO

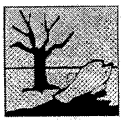

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Syngenta Italia S.p.A
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Distribuito da: GOWAN Italia S.p.A.

Registrazione Ministero della Salute n. 14091 del 23.11.2007

g 100-200-600-1000

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.

TM marchio di una società del Gruppo Syngenta

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7 NOV. 2014

MINISTERO DELLA SALUTE Dipart. Alim., Nutr. e San. Pubbl. Vet.

APHOX ™

Aficida in granuli idrodisperdibili a rapida azione

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

pirimicarb puro	g 17,5
coadiuvanti ed inerti q.b. a	g 100

Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica.
Contiene inoltre: Sodio diottile sulfosuccinato

INDICAZIONI DI PERICOLO
Nocivo se ingerito
Provoca grave irritazione oculare
Nocivo se inalato

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico
Raccogliere il materiale fuoriuscito
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1
Distribuito da: GOWAN Italia S.p.A.

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 14091 del 23.11.2007

Partita n. **1 kg**
(5 sacchetti da 200 g)

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Altre taglie: g 200 (2 x 100 g); g 600 (1 x 600 g); kg 1 (1 x 1 kg); kg 1 (10 x 100 g)
TM Marchio di una società del Gruppo Syngenta

syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: durante le fasi di miscelazione indossare indumenti protettivi, guanti e scarpe adatti. Rientrare sui terreni trattati indossando guanti adatti.

Per proteggere gli organismi non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri o in alternativa di 10 metri con l'uso di ugelli antideriva con 50 % di riduzione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

APHOX è efficace contro tutte le specie di afidi. Esplica rapidamente il suo effetto con azione di vapore e translaminare. Alle dosi consigliate non è pericoloso per i predatori degli afidi.

Preparazione della soluzione di impiego:
Riempire la botte con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore. Azionare l'agitatore al massimo regime. Versare la necessaria quantità di prodotto nella botte mantenendo l'agitatore in funzione, quindi completare il riempimento con acqua.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non é miscibile con formulati a reazione alcalina.
In presenza di nuove varietà o selezioni per le quali non si abbia sufficiente sicurezza od esperienza effettuare prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e per il bestiame.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del.....e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

- 7 NOV. 2014

syngenta

CAMPI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dosi g/hl	Dose Kg/ha *	Volume acqua (l)	note	Intervallo di sicurezza
Pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio	*Myzus persicae, Hyalopterus spp., Brachycaudus spp, Myzus cerasi Myzus spp*	200	3.2	1500	2 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	7 giorni
Pomacee	*Dysaphis spp., Eriosoma spp., Aphis spp.*	200	3.2	1500	2 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	7 giorni
Orticole in pieno campo: Fragola, pomodoro, melanzana, peperone, carciofo, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero, asparago, piselli e fagioli freschi (con e senza baccello), piselli e fagioli da granella, cipolla, aglio e scalogno, carota, prezzemolo a grossa radice, e rafano	*Aphis spp. Myzus persicae*	280	2	200-750	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero, carota, prezzemolo a grossa radice, e rafano; cipolla, aglio e scalogno, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles; piselli freschi (con baccello), fagioli freschi (con e senza baccello): 3 giorni piselli e fagioli da granella, piselli freschi (senza baccello), carciofo, fragola, lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche: 7 giorni asparago: 7 mesi (trattare dopo la raccolta dei turioni)
Lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche	*Nasonovia ribis-nigri Aphis spp. Myzus persicae*					
Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles	*Brevycorine brassicae Aphis spp. Myzus persicae*					
Orticole in serra: Fragola, peperone, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero	*Aphis spp. Myzus persicae*	280	2.8	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	fragola, pomodoro, melanzana, cetriolo e zucchino: 7 giorni peperone, melone, cocomero e zucca: 3 giorni
Pomodoro e melanzana	*Aphis spp. Myzus persicae*	280	3.4	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	
Lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche	*Nasonovia ribis-nigri Aphis spp. Myzus persicae*		1.4	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche: 10 giorni
Patata	*Macrosiphum euphorbiae; Myzus persicae; Aphis nasturtii; Aulacorthum solani*		1.4	300-400	2 applicazioni a distanza di 7-14 giorni	7 giorni
Mais, sorgo e miglio	*Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae*		1.4	200-400	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	Mais: trattamenti ammessi fino alla fase di emergenza dell'infiorescenza
Mais dolce				200-600		Mais dolce: 7 giorni
Cereali: frumento, segale, triticale, orzo e avena	*Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae*		1.2	200-400	2 applicazioni a distanza di 14 giorni	trattamenti ammessi fino alla fase di maturazione latteo-cerosa

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 7 NOV 2014 **e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12**

Bietola rossa, rapa e navone	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		2	400-600	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	7 giorni
Barbabietola da zucchero	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		2	400-600	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	7 giorni
Lino, colza e senape	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		1.4	300-600	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	trattamenti ammessi fino alla fase di inizio maturazione
Girasole	*Aphis spp*		1.4	300-600	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	21 giorni
Floreali ornamentali in pieno campo in serra	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		2.8 2.8	1000 200-1000	1 applicazioni a distanza di 7-14 giorni 2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	

* Indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

syngenta

-7 NOV. 2014

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del.....e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

syngenta

APHOX™

Aficida in granuli idrodisperdibili in sacchetti idrosolubili a rapida azione

Composizione

100 g di prodotto contengono:

pirimicarb puro	g 17,5
coadiuvanti ed inerti q.b. a	g 100

Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica.
Contiene inoltre: Sodio diottile sulfosuccinato

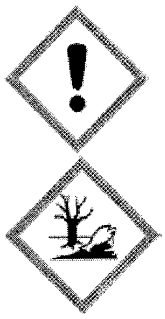

ATTENZIONE

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Syngenta Italia S.p.A
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Distribuito da: GOWAN Italia S.p.A.

Registrazione Ministero della Salute n. 14091 del 23.11.2007

g 100-200-600-1000

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.

TM marchio di una società del Gruppo Syngenta

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del - 7 NOV 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

syngenta

APHOX™

SACCHETTI IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

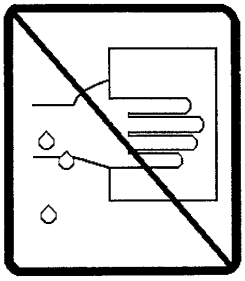

Non toccare mai i sacchetti con le mani/guanti bagnati

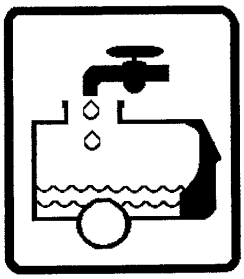

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore. Azionare l'agitatore al massimo regime.

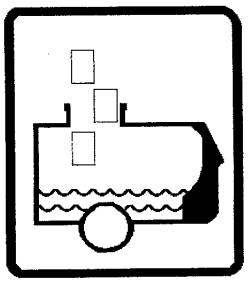

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi.

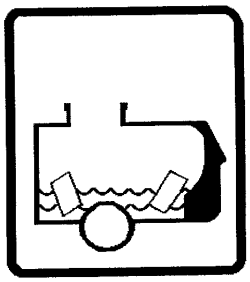

Attendere, con l'agitatore in funzione, la completa solubilizzazione.

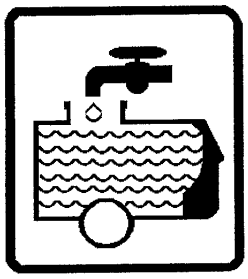

Dopodichè completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI

Il rispetto delle indicazioni sopra riportatefa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

TM marchio di una società del Gruppo Syngenta

-7 NOV. 2014

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del.....e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

MINISTERO DELLA SALUTE

syngenta

APHOX ™

Aficida in granuli idrodisperdibili a rapida azione

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

pirimicarb puro	g 17,5
coadiuvanti ed inerti q.b. a	g 100

Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica.
Contiene inoltre: Sodio diottile sulfosuccinato

INDICAZIONI DI PERICOLO
Nocivo se ingerito
Provoca grave irritazione oculare
Nocivo se inalato

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Distribuito da: GOWAN Italia S.p.A.

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. 14091 del 23.11.2007

Partita n. **20 g**

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimento di confezionamento:
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
TM Marchio di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del -7 NOV. 2014 **e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12**

14A09296

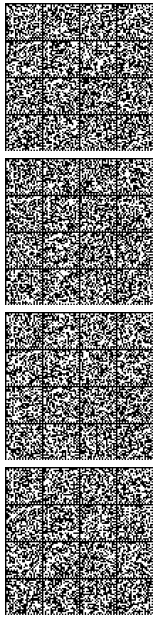

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 ottobre 2014.

Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Viste le disposizioni di cui al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione;

Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che, al comma 11, demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di definire, con proprio decreto, gli "schemi - tipo" sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e, per estremi, sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che al comma 3 stabilisce che il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità e che nell'ambito di tale ordine è annoverato anche il completamento dei lavori già iniziati;

Visti gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione dei lavori;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 che detta disposizioni relative allo studio di fattibilità;

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione per l'acquisizione di beni e servizi;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i.;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 2924 del 30 maggio 2011 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni e Province autonome allargato alla partecipazione di ALACI, UPI e UNCEM;

Vista la nota della Conferenza delle Regioni e Province Autonome 23/DES-4LP del 16 maggio 2014;

Visto l'art. 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di istituzione dell'Elenco - anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 42 recante "Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

Decreta:

Art. 1.

Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.

2. I limiti di cui all'art. 128, commi 1 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono riferiti all'importo complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 128, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet di cui al successivo art. 5, comma 3, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza l'accreditamento avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Presso i siti internet di cui al precedente comma 4 è disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.

Art. 2.

Attività preliminari alla redazione del programma triennale dei lavori

1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell'art. 128, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché tramite beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'art. 53, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quadro delle disponibilità finanziarie é riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 128, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163.

2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo pari o inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nei quali sono riportate le prime indicazioni con riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo decreto. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.

3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di curo i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999 n. 144 ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; per i lavori di cui all'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sufficiente lo studio di fattibilità.

Art. 3.

Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti sono riportati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2 allegate, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3 allegata.

2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce, il responsabile del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5 allegata, la conformità urbanistica che deve essere perfezionata entro la data di approvazione del programma triennale e relativo elenco annuale, la verifica dei vincoli ambientali e l'ordine di priorità in conformità all'art. 128, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.

Art. 4.

Programmazione dei lavori e opere incompiute

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che abbiano individuato le opere incompiute di rispettiva competenza, inserite nell'elenco di cui all'art. 44-*bis* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei termini e con le modalità ivi previsti, tengono conto delle stesse ai fini della redazione del programma triennale, ovvero dei suoi aggiornamenti annuali, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

Art. 5.

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare secondo quanto disposto dall'art. 128, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'art. 128 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; per i lavori di cui all'art. 153 del medesimo decreto è sufficiente lo studio di fattibilità.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 128 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni, relative ai lavori in economia, di cui all'art. 125, comma 7, ultimo periodo del medesimo decreto sono attuate attraverso la predisposizione di un apposito elenco da allegare alla scheda dell'elenco annuale.

4. Ove necessario, l'elenco annuale è adeguato in fasi intermedie. attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

5. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.

6. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni.

Art. 6.

Pubblicità e pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente agli schemi dei programmi triennali e dei relativi elenchi annuali, oltre a quanto previsto dall'art. 128, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prima dell'approvazione degli stessi, possono adottare ulteriori forme di pubblicità, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'art. 1 comma 3.

2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità è effettuata anche presso le sedi dei predetti uffici.

3. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati entro 30 giorni dalla loro approvazione sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e Province autonome di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20, e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

4. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva sul profilo di committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente comma 3.

Art. 7.

Programmazione annuale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per l'acquisizione di beni e servizi, possono adottare il programma annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al presente decreto.

2. L'inclusione nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione della progettazione secondo quanto disposto dall'art. 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite l'impiego di capitale privato ai sensi dell'art. 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 4, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma annuale.

4. Nella scheda 4 è contenuta la distinta dei beni e servizi da realizzarsi nell'anno successivo, la stima dei costi, la tipologia del bene o servizio, nonché l'indicazione del responsabile del procedimento.

5. Si applicano in quanto compatibili l'art. 1, commi 3, 4 e 5, l'art. 5, commi 4, 5 e 6 e l'art. 6.

Art. 8.

Applicazione e aggiornamento

1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 inviano, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il presente decreto con le relative schede e tabelle allegate sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4043

ALLEGATO

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA DELL'AMMINISTRAZIONE.....
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006				
Stanziamenti di bilancio				
Altro				
Totali				

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

Note

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA DELL'AMMINISTRAZIONE..... ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immmobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
									TOTALE							

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128 comma 3, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità)
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

Note

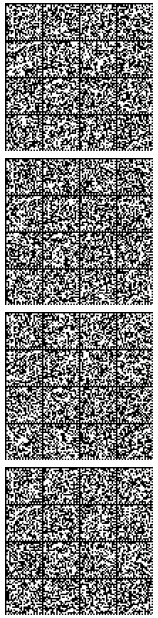

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA DELL'AMMINISTRAZIONE .....
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.Lgs. 163/2006				Arco temporale del programma Valore stimato		
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
			TOTALE			

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA
DELL'AMMINISTRAZIONE.....
ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
						TOTALE									

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, del sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5
(4) Vedi art. 128 comma 3, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità)
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI AAAA DELL'AMMINISTRAZIONE.....
art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		

(1) Indicare se Servizi o Forniture.
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, del sistema informativo di gestione
(3) Vedi Tabella 6

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

Note

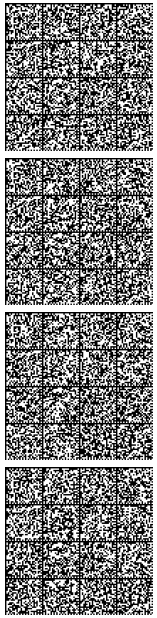

Tabella 1 - Tipologie	
Codice	**Descrizione**
01	**Nuova Costruzione**
02	**Demolizione**
03	**Recupero**
04	**Ristrutturazione**
05	**Restauro**
06	**Manutenzione**
07	**Completamento**

Tabella 2 - categorie		
Codice		Descrizione
A01	01	STRADALI
A01	02	AEROPORTUALI
A01	03	FERROVIE
A01	04	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
A01	88	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
A02	05	DIFESA DEL SUOLO
A02	11	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
A02	15	RISORSE IDRICHE
A02	99	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
A03	06	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
A03	16	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
A03	99	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
A04	07	TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A04	13	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
A04	14	INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
A04	39	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
A04	40	ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
A05	08	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
A05	09	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
A05	10	EDILIZIA ABITATIVA
A05	11	BENI CULTURALI
A05	12	SPORT E SPETTACOLO
A05	30	EDILIZIA SANITARIA
A05	31	CULTO
A05	32	DIFESA
A05	33	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
A05	34	GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
A05	35	IGIENICO SANITARIO
A05	36	PUBBLICA SICUREZZA
A05	37	TURISTICO
A06	90	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
E10	40	STUDI E PROGETTAZIONI
E10	41	ASSISTENZA E CONSULENZA
E10	99	ALTRO

Tabella 3 - Modalità di apporto di capitale privato	
Codice	Modalità
01	Finanza di progetto
02	Concessione di costruzione e gestione
03	Sponsorizzazione
04	Società partecipate o di scopo
05	Locazione finanziaria
99	Altro

Tabella 4 - Stato della progettazione approvata	
Codice	Stato della progettazione approvata
SF	Studio di fattibilità
PP	Progetto preliminare
PD	Progetto definitivo
PE	Progetto esecutivo
SC	Stima dei costi

Tabella 5 - Finalità	
Codice	Finalità
MIS	Miglioramento e incremento di servizio
CPA	Conservazione del patrimonio
ADN	Adeguamento normativo/sismico
COP	Completamento d'opera
VAB	Valorizzazione beni vincolati
URB	Qualità urbana
AMB	Qualità ambientale

Tabella 6 - Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture	
Codice	Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture
01	Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni
02	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
03	Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
04	Stanziamenti di bilancio
99	Altro

14A09295

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2014.

Riconoscimento del Consorzio di tutela vini di Cagliari e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOC «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari» e «Nasco di Cagliari».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata l'8 febbraio 2013 dal Consorzio di tutela vini di Cagliari, con sede legale in Cagliari, largo Carlo Felice n. 72, c/o C.C.I.A.A. di Cagliari, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per le DOC «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari» «Nasco di Cagliari» e «Cagliari»;

Considerato che le DOC «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari» e «Cagliari» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazione protette ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini di Cagliari alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela vini di Cagliari ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, «Valoritalia S.r.l.»,

con nota prot. n. 147/14/C del 31 ottobre 2014, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari»;

Considerato che il Consorzio di tutela vini di Cagliari non ha, invece, dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Cagliari»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela vini di Cagliari, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela vini di Cagliari è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari». Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela vini di Cagliari, con sede legale in Cagliari, largo Carlo Felice n. 72, c/o C.C.I.A.A. di Cagliari, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela vini di Cagliari non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 novembre 2014

Il direttore generale: GATTO

14A09329

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 ottobre 2014.

Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 17, comma 1 del citato decreto 8 marzo 2013, che consente l'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto, altresì, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

Considerato conseguentemente che i predetti articoli 17 e 18 consentono l'utilizzo delle modalità d'intervento e di gestione contabile già in essere sul Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2003, che individua nella predetta contabilità speciale n. 1201 del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora Fondo per la crescita sostenibile, il carattere di fondo rotativo misto;

Considerato pertanto che, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 18 del decreto 8 marzo 2013 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2003, ai fini dell'erogazione, in aggiunta al finanziamento agevolato, dei contributi alla spesa da porre a carico del Fondo per la crescita sostenibile tramite l'apposito capitolo di bilancio continuano ad applicarsi le procedure contabili già in essere per la contabilità speciale n. 1201 del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica;

Considerata l'esigenza di favorire, nell'attuale congiuntura economica, la competitività dell'intero sistema paese attraverso un intervento in grado di suscitare e raccogliere le proposte innovative che comportino significativi avanzamenti tecnologici avvalendosi dell'impiego delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), così come definite nell'ambito del Programma quadro comunitario di ricerca e innovazione Horizon 2020, ritenute la chiave di volta per realizzare lo sviluppo continuo e sostenibile dell'attività delle imprese industriali;

Considerato che il modello di produzione industriale sostenibile, definito a livello europeo, deve contemporaneamente rispondere a un obiettivo di crescita intelligente, per sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, a un obiettivo di crescita sostenibile, per promuovere un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, e a un obiettivo di crescita inclusiva, per sostenere un'economia con un alto tasso di occupazione e favorire la coesione sociale e territoriale;

Ritenuto, nell'ambito dell'obiettivo di concentrazione e di efficacia degli interventi, al fine di massimizzare il valore delle risorse finanziarie disponibili e di individuare i settori nei quali la spinta delle nuove tecnologie meglio garantisce l'evoluzione continua di prodotti e processi e la conquista di nuova forza competitiva, di restringere il campo di intervento del presente bando a determinate tematiche rilevanti di particolare interesse per le specializzazioni manifatturiere nazionali e con un maggior grado di incidenza sui predetti obiettivi del modello di produzione industriale sostenibile, dove le KETs risultano decisive per lo sviluppo della competitività dell'industria nazionale;

Considerato, altresì, sempre al fine di concentrazione e di efficacia della misura agevolativa, di riservare il presente intervento a progetti di rilevante dimensione, che richiedono maggiori garanzie in termini di strutturazione, anche finanziaria, e meglio rispondono alle strategie di ricerca e sviluppo per il conseguimento dei risultati attesi;

Ritenuto che per il raggiungimento delle predette finalità sia necessario un intervento di adeguata selettività, che contemperi l'esigenza di un'elevata qualità delle proposte con l'opportunità di rivolgersi a una platea articolata di soggetti, comprendenti oltre alle imprese industriali anche organismi e centri di ricerca, e che tale intervento possa essere coerentemente realizzato mediante la procedura negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, la Sezione 4 del Capo III, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, con il quale sono state determinate le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;

c) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

d) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

e) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato l del Regolamento GBER;

f) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

g) «Programma Horizon 2020»; il Programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011;

h) «industria sostenibile»: modello industriale, definito a livello europeo, costituito dalle seguenti tre componenti essenziali che devono essere soddisfatte contemporaneamente: 1) crescita intelligente, per sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; 2) crescita sostenibile, per promuovere un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva; 3) crescita inclusiva, per sostenere un'economia con un alto tasso di occupazione e favorire la coesione sociale e territoriale. Tale modello prefigura il rinnovamento dell'industria cosiddetta «matura» e la promozione di un'industria «evoluta», facendo leva sulla capacità di integrare/sviluppare nuove conoscenze/nuove tecnologie e, allo stesso tempo, di massimizzare la sinergia tra le dimensioni economica, sociale e ambientale;

i) «tecnologie abilitanti fondamentali»: tecnologie del Programma Horizon 2020, riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da multidisciplinarietà (attraversano numerose aree tecnologiche) e da un'alta intensità di conoscenza e associate a un'elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Esse sono ritenute fondamentali per la crescita e l'occupazione, poiché sviluppano soluzioni o miglioramenti tecnologici attraverso esperienze di ricerca capaci di rivitalizzare il sistema produttivo, e hanno la capacità di innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori economici;

l) «tematiche rilevanti»: specifiche tematiche, riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, nelle quali presentano ricadute le tecnologie abilitanti fondamentali, caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali;

m) «ricerca industriale»; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

n) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali

che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

o) «organismo di ricerca»: un'entità (ad esempio università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

p) «centro di ricerca»: impresa con personalità giuridica autonoma che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di organismo di ricerca.

Art. 2.

Ambito operativo e risorse disponibili

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013 le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo:

a) di rilevanti dimensioni, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 4, lettera *a)*;

b) che perseguono un obiettivo di crescita sostenibile, per promuovere un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;

c) contenuti nel numero ma altamente efficaci nel contribuire concretamente e celermente ad elevare la prestazione del Paese sul piano dell'innovazione e dell'avanzamento tecnologico;

d) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell'economia del Paese, avvalendosi dell'impiego di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali, così come definite nell'ambito del Programma Orizzonte 2020;

e) che si sviluppano nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti, caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto ammontano a euro 250.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e possono essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie ovvero dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. dall'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del Regolamento GBER e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti, purché presentino un progetto ammissibile ai sensi dell'art. 4:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) i centri di ricerca con personalità giuridica;

e) i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* definiti imprese start-up innovative ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. I soggetti di cui al comma l, fino a un numero massimo di cinque, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

c) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con

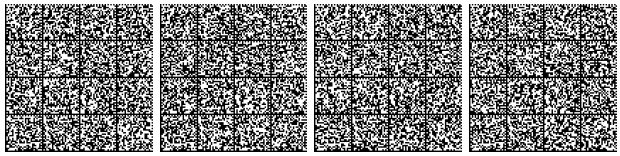

rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; è in capo allo stesso soggetto capofila che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto in caso di presentazione congiunta del progetto da parte di più soggetti. Nel caso di contratto di rete, il soggetto capofila è l'organo comune, che deve pertanto essere obbligatoriamente nominato; in caso di altra forma contrattuale di collaborazione, il soggetto capofila non può essere un'impresa artigiana né un'impresa start-up innovativa;

d) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, fermi restando i requisiti di legge relativi alle imprese start-up innovative, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati;

d) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata all'art. 2, punto 18 del Regolamento GBER;

g) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

4. I soggetti di cui al comma 1 non residenti sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dei requisiti previsti dal comma 3, devono dimostrare di disporre, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, di almeno una sede sul territorio italiano, pena la decadenza dal beneficio.

Art. 4.

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione nel territorio italiano di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali e che si sviluppano nell'ambito delle tematiche rilevanti riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, fatto salvo quanto specificato ai commi 2 e 3.

2. Al fine di garantire la necessaria selettività degli interventi, il Ministero, su proposta del Comitato di cui all'art. 8, comma 2, può circoscrivere gli interventi stessi solo ad alcune delle tematiche rilevanti riportate nell'allegato n. 1, individuate tenendo conto delle specializzazioni manifatturiere nazionali, degli scenari tecnologici europei e delle esigenze di conseguire applicazioni industriali nel breve-medio termine. Il Ministero provvede a comunicare gli eventuali aggiornamenti delle tematiche rilevanti tramite pubblicazione nel proprio sito Internet.

3. Non sono agevolabili a valere sul presente decreto i progetti che, in ragione dell'attività svolta e delle relative caratteristiche, sono integralmente finanziabili a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 concernente i grandi progetti strategici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche (ICT) coerenti le finalità dell'Agenda digitale italiana.

4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00;

b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9 e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui all'art. 12. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto proponente, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro 30 giorni dal verificarsi della prima delle suddette condizioni;

c) avere una durata non superiore a 36 mesi, ovvero termini più brevi ove resi necessari dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi;

d) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.

Art. 5.

Spese e costi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera *a)*;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER e del 100 per cento della spesa ammissibile, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:

a) 60 per cento per le imprese di piccola e media dimensione;

b) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.

2. In aggiunta al finanziamento agevolato di cui al comma 1, e sempre nei limiti di cui allo stesso comma 1, è altresì concessa, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, un'agevolazione nella forma del contributo diretto alla spesa, utilizzando, secondo le procedure contabili già in essere sul medesimo Fondo, l'apposito capitolo di bilancio di cui all'art. 18, comma 2 del decreto interministeriale 2013 citato in premessa, previo versamento delle somme occorrenti dalla contabilità speciale di cui al comma 1 all'entrata dello Stato e successiva riassegnazione delle medesime somme al predetto capitolo. Il contributo è concesso fino al 15 per cento delle spese ammissibili, per le imprese di piccola e media dimensione, e fino al 10 per cento, per quelle di grandi dimensioni. La misura effettiva è correlata al punteggio di cui all'art. 10, comma 3 complessivamente conseguito dal progetto ed è determinata in proporzione al rapporto tra la differenza tra il punteggio conseguito e il punteggio minimo ammissibile e la differenza tra il punteggio massimo e il punteggio minimo, calcolato con una cifra decimale senza arrotondamento. La misura del contributo diretto alla spesa è elevata, comunque nei limiti di cui al comma 1, di 5 punti percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti condizioni:

a) qualora il progetto venga realizzato in parte con il contributo esterno di almeno un organismo di ricerca in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile e l'organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;

b) qualora il progetto sia in parte realizzato, nell'ambito di forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile tra imprese, in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero in quelli contraenti l'accordo SEE, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1;

c) qualora ai progetti congiunti di cui all'art. 3, comma 2 partecipi almeno una PMI.

3. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione di cui all'art. 12. È facoltà del soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

5. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore a 0,8 per cento.

6. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma l, l'importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.

7. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

8. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Art. 7.

Condizioni di utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie

1. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse finanziarie comunitarie o cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali, tali risorse potranno essere utilizzate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti comunitari e nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'art. 25 del Regolamento GBER, anche per un eventuale incremento delle misure del contributo alla spesa di cui all'art. 6. Ai fini della gestione contabile di tali interventi si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto interministeriale 8 marzo 2013.

Art. 8.

Istanza preliminare e valutazione di massima

1. Al fine di effettuare una selezione preliminare dei progetti di ricerca e sviluppo in grado di determinare un rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo del Paese tramite il migliore utilizzo delle tecnologie abilitanti fondamentali ed il più adeguato e concreto sviluppo nell'ambito delle tematiche rilevanti, i soggetti di cui all'art. 3 presentano al Ministero una istanza preliminare secondo lo schema di cui al comma 7.

2. Il Ministero, ai fini della valutazione di cui al comma 3, con cadenza settimanale, sottopone le istanze ricevute nel periodo precedente all'esame di un Comitato appositamente costituito con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza previsione di compenso e composto da cinque soggetti con comprovata conoscenza ed esperienza in materia di ricerca e innovazione tecnologica.

3. L'esame del Comitato di cui al comma 2 si conclude con una valutazione complessiva di massima circa l'ammissibilità del progetto di ricerca e sviluppo alla presentazione della domanda di cui all'art. 9, basata sui seguenti criteri:

a) rilevanza delle tecnologie abilitanti fondamentali nell'ambito del progetto;

b) adeguatezza e concretezza degli sviluppi del progetto nell'ambito delle tematiche rilevanti;

c) grado di miglioramento competitivo del proponente sui mercati internazionali a seguito del progetto;

d) prossimità del progetto all'industrializzazione e alla commercializzazione dei risultati.

4. La valutazione è espressa tramite un giudizio complessivo formulato sulla base dell'insieme dei criteri di cui al comma 3. Tale giudizio, se positivo, non costituisce per il proponente alcun diritto all'ottenimento delle agevolazioni e non sostituisce né sintetizza in alcun modo gli accertamenti e le verifiche istruttorie, né la negoziazione di cui all'art. 10, ai cui positivi esiti la concessione è comunque subordinata.

5. Il Ministero pubblica nel proprio sito Internet l'esito della valutazione di ammissibilità di cui al comma 3 entro 3 giorni dal pronunciamento del Comitato; tale pubblicazione costituisce comunicazione ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

6. Il Comitato di cui al comma 2, entro 15 giorni dal decreto di costituzione dello stesso, definisce le modalità di applicazione dei criteri di cui al comma 3 ai fini della valutazione preliminare dei progetti di ricerca e sviluppo e propone al Ministero i dati e le informazioni che ritiene di acquisire per ciascun progetto in quanto indispensabili e sufficienti per la formulazione della valutazione stessa.

7. Il Ministero, con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, provvede, avvalendosi del Soggetto gestore, a definire una scheda contenente i dati e le informazioni di cui al comma 6 e che costituisce lo schema di istanza preliminare. Con lo stesso provvedimento, pubblicato nel sito Internet del Ministero, sono rese note le modalità di valutazione definite dal Comitato ai sensi del comma 6 e stabilita la data di apertura dei termini per la presentazione delle istanze preliminari di cui al comma 1.

Art. 9.

Domanda e procedura di accesso

1. Il soggetto proponente, entro i tre mesi successivi alla pubblicazione della valutazione di ammissibilità di cui all'art. 8, comma 3, nel sito Internet del Ministero, pena la decadenza della valutazione medesima, presenta la domanda di accesso alle agevolazioni, corredata delle proposte progettuali e della relativa documentazione, con le modalità e secondo gli schemi definiti dal Ministero con successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento sono fornite le istruzioni necessarie per la migliore attuazione degli interventi, ivi incluse quelle riferite alle modalità di determinazione dei costi ammissibili, nonché

fissati i punteggi minimi e massimi relativi ai criteri di cui all'art. 10, comma 3, e il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità delle proposte progettuali di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di 365 giorni.

3. La proposta progettuale deve essere corredata della documentazione indicata nel decreto di cui al comma 1, tra cui, in particolare, quella concernente:

a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente, ivi inclusa la dimensione:

b) il piano di sviluppo del progetto, compresi l'elenco dei costi, il finanziamento richiesto e le date di inizio e fine;

c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.

4. La proposta progettuale e la documentazione di cui al comma 3 sono presentate secondo gli schemi resi disponibili con il provvedimento di cui al comma 1. Le proposte progettuali presentate in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a quanto indicato sono considerate irricevibili.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 10.

Esame della proposta progettuale e fase di negoziazione

1. Il Soggetto gestore provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:

a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;

b) il posizionamento del progetto nell'ambito di un'eventuale più articolata strategia di gruppo;

c) la coerenza della proposta con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;

d) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 2, 4 e 5;

e) la sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità di cui al comma 3;

f) la pertinenza e la congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonché le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate all'art. 6;

g) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

2. Il Soggetto gestore, inoltre, individua le specifiche tecniche e i parametri del progetto suscettibili di negoziazione con l'impresa, al fine di rimodularli per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi dell'intervento agevolativo e alla capacità propria del progetto stesso di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese.

3. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di cui al comma 1, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilità è effettuata sulla base dei criteri riportati nell'allegato n. 2, determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio, attribuito secondo quanto previsto nel decreto di cui all'art. 9, comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi sono riferiti all'insieme dei soggetti proponenti.

4. A conclusione delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro 70 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 1, il Soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero, secondo lo schema definito con il decreto di cui al medesimo art. 9, comma 1, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità o meno alla successiva fase negoziale. Entro lo stesso termine, il Soggetto gestore dà comunicazione degli esiti al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

5. Qualora il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse discendere al di sotto della soglia minima di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese esposte nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile.

6. In caso di esito positivo, il Ministero avvia la fase della negoziazione con il soggetto proponente, per le finalità e secondo le modalità indicate al comma 2.

7. Nel corso della fase di negoziazione, il Ministero richiede, direttamente o per il tramite del Soggetto gestore, tutti i dati e le informazioni ritenuti necessari. La fase di negoziazione è conclusa entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 o dall'eventuale completamento della documentazione richiesta al soggetto proponente. Gli esiti della negoziazione, comprensivi degli eventuali vincoli e prescrizioni, sono fatti oggetto di uno specifico verbale sottoscritto dal Ministero, dal soggetto proponente e dal Soggetto gestore.

Art. 11.

Presentazione della proposta definitiva

1. A conclusione ed in esito dell'attività negoziale di cui all'art. 10, il soggetto proponente compila la proposta definitiva del progetto con le modalità indicate nel decreto di cui all'art. 9, comma 1, e la presenta al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui all'art. 10, comma 7, pena la decadenza della proposta stessa.

2. La proposta definitiva deve contenere tutta la documentazione sostitutiva o integrativa di quella già presentata in fase di proposta progettuale, eventualmente prevista dal verbale di cui all'art. 10, comma 7, in quanto necessaria a seguito delle rimodulazioni del progetto concordate in sede di negoziazione.

3. Il Soggetto gestore provvede, nei 20 giorni successivi al ricevimento, all'esame della proposta definitiva e della relativa documentazione, volto a verificare la corrispondenza delle stesse agli esiti della negoziazione. Completate le predette verifiche e accertata l'esistenza della ulteriore documentazione amministrativa individuata con il decreto di cui all'art. 9, comma 1, il Soggetto gestore provvede a trasmettere al Ministero la proposta di concessione delle agevolazioni.

Art. 12.

Decreto di concessione

1. Entro i 10 giorni successivi al ricevimento della proposta del Soggetto gestore di concessione delle agevolazioni, il Ministero, tenuto conto delle risorse disponibili, concede le agevolazioni con apposito decreto e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro 30 giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalla agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione inviandone contestualmente una copia al Soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione è sottoscritto da tutti i soggetti proponenti.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono determinati la forma e l'ammontare delle agevolazioni, gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, la data entro la quale presentare la richiesta obbligatoria di erogazione per stato d'avanzamento di cui all'art. 13, comma 1, gli adempimenti a carico dello stesso soggetto beneficiario, i preventivi di spesa, le eventuali collaborazioni al progetto da parte di altre imprese, anche estere, le condizioni e il piano delle erogazioni delle agevolazioni, determinate sulla base del piano di spesa predisposto e approvato, il piano di restituzione delle quote di preammortamento e ammortamento del finanziamento agevolato, nonché le condizioni di revoca o l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.

3. Nei casi indicati dall'art. 4, comma 1, del Regolamento GBER, il decreto di concessione di cui al comma 1 è subordinato alla notifica individuale e alla successiva valutazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Art. 13.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, più l'ultima a saldo. Le richieste di erogazione per stato d'avanzamento sono facoltative ad eccezione di quella riferita alla data intermedia alla durata del progetto indicata nel decreto di concessione, che è obbligatoria, deve essere pari ad almeno il 30 per cento della spesa ammessa e deve essere presentata entro e non oltre il secondo mese solare successivo alla data stessa, pena la revoca totale delle agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *f)*.

2. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, un importo non superiore al 60 per cento del finanziamento agevolato può essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario, in due quote anticipate, ciascuna pari al 30 per cento del finanziamento stesso; la seconda delle predette quote è erogata previa presentazione della documentazione di cui al comma 3 utile a comprovare l'avvenuto sostenimento del 30 per cento della spesa ammessa. Le somme erogate in anticipazione sono garantite con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la cui durata e caratteristiche sono definite con il decreto di cui all'art. 9, comma 1. Al fine di garantire le somme erogate in anticipazione con modalità alternative rispetto alla predetta fideiussione o polizza, il Ministero può istituire un apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di un fondo alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3. Le imprese che intendono avvalersi del predetto strumento di garanzia sono tenute a contribuire al predetto fondo con una quota proporzionale al finanziamento da anticipare, nella misura che sarà definita con il decreto di cui all'art. 9, comma 1.

3. La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *h)*.

4. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90 per cento delle agevolazioni concesse. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 15.

5. Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.

6. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.

7. Le modalità e gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione, unitamente agli adempimenti conseguenti a carico del Soggetto gestore, sono individuati con il decreto di cui all'art. 9, comma l.

Art. 14.

Variazioni

l. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.

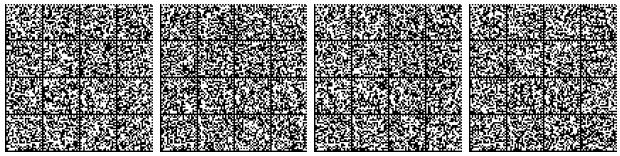

2. Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività, ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il Soggetto gestore procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'*iter* agevolativo.

Art. 15.

Verifiche, controlli ed ispezioni

1. Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione intermedia obbligatoria di cui all'art. 13, comma 1, e prima dell'erogazione stessa, effettua una verifica in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica è indirizzata a valutare lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il Soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle agevolazioni.

2. Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento e prima dell'erogazione stessa, effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.

3. Sulla base della relazione tecnica del Soggetto gestore e dell'intera documentazione tecnica e di spesa trasmessa dal soggetto proponente o dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008. Il Ministero provvede, successivamente, a determinare l'importo dell'agevolazione spettante in via definitiva, dandone comunicazione alle imprese interessate.

4. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Art. 16.

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal Soggetto gestore, in caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;

c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, ivi inclusi gli esiti negativi della verifica di cui all'art. 15, comma 1, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4, comma 4, lettera *b)*;

f) mancata presentazione dello stato d'avanzamento obbligatorio entro la data e nella misura di cui all'art. 13, comma 1;

g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *c)*, per la realizzazione del progetto;

h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;

i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;

l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione di cui all'art. 12.

2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere *g)* e *h)*, la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera *i)*, la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo,

ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero e comunicata al Soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

Art. 17.

Monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto. A tal fine il decreto di cui all'art. 9, comma 1, determina gli indicatori e i valori-obiettivo previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 3, comma 3, del decreto interministeriale 8 marzo 2013, nonché le informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in merito agli stessi.

2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dell'art. 15, comma 7, del decreto interministeriale 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalità e i termini dì trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel decreto di cui all'art. 9, comma 1.

3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensità di aiuto.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto gestore e dal Ministero;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del progetto agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3962

ALLEGATO *1*
(Articoli 1, comma 1 e 4, comma 1)

TECNOLOGIE ABILITANTI FONDAMENTALI
(KETs - Key Enabling Technologies)

Micro-Nanoelettronica

Nanotecnologia

Fotonica

Materiali avanzati

Sistemi avanzati di produzione

Biotecnologia industriale

TEMATICHE RILEVANTI

A. Processi e impianti industriali

A.1. Sistemi di produzione ad alte prestazioni, efficienti ed ecocompatibili.

A.2. Sistemi di produzione adattativi e intelligenti.

A.3. Fabbriche digitali ottimizzate verso l'uso delle risorse.

A.4. Manifattura incentrata sull'uomo.

A.5. Materiali per la produzione industriale.

B. Trasporti su superficie e su via d'acqua

B.1 Tecnologie veicolo ecocompatibili per la sostenibilità.

B.2 Sistemi per la sicurezza attiva e passiva.

B.3 ITS sistemi per il trasporto intelligente.

B.4 Tecnologie ferroviarie ecocompatibili per la sostenibilità.

B.5 Operatività del materiale rotabile e delle infrastrutture.

B.6 Tecnologie navali per la competitività, eco-compatibilità e sicurezza

C. Aerospazio

C.1 Tecnologie per aeromobili efficienti ed eco-compatibili.

C.2 Tecnologie per sicurezza e security.

C.3 Tecnologie di trasporto spaziale.

C.4 Tecnologie operative spaziali.

C.5 Tecnologie di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza.

D. TLC

D.1 Tecnologie innovative per la sistemistica.

D.2 Componenti innovative.

D.3 Tecniche e metodologie di progettazione e test.

E. Tecnologie energetiche

E.1. Tecnologie per la riduzione delle emissioni serra nel settore energetico,

E.2. Tecnologie di stoccaggio dell'energia.

E.3. Tecnologie per idrogeno e celle a combustibile

E.4. Tecnologie per le reti di energia intelligenti.

E.5. Energie rinnovabili.

F. Costruzioni eco-sostenibili

F.1. Efficienza energetica e sostenibilità delle costruzioni.

F.2. Sicurezza dell'ambiente costruito.

G. Tecnologie ambientali

G.1 Tecnologie per il rimedio e la protezione ambientale.

G.2 Tecnologie per la gestione dell'ambiente naturale e del costruito.

ALLEGATO 2
(Articolo 10, comma 3)

Criteri quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità della proposta progettuale

A) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) know-how tecnologico acquisito negli ultimi due o, se disponibili, tre anni:

i) ammontare delle spese in R&S sostenute in Italia in rapporto al fatturato;

ii) competenze ed esperienze maturate dal soggetto proponente rispetto alla tecnologia/ambito in cui il progetto ricade;

iii) qualità delle collaborazioni, con particolare riferimento a quelle con organismi di ricerca, che il soggetto proponente ha attivato;

2) solidità economico-finanziaria, da valutare con riferimento agli ultimi due bilanci approvati del soggetto proponente:

i) capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato:

Cflow/(Fa/N) dove:

Cflow: indica il valore medio degli ultimi due bilanci della somma algebrica del risultato di esercizio (utile o perdita dell'esercizio) e degli ammortamenti;

Fa: indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'articolo 6;

N: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto proponente;

ii) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto della somma dei mezzi propri e dei debiti a medio/lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;

iii) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;

iv) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;

v) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato.

B) Qualità tecnica del progetto proposto, da valutare sulla base dei seguenti elementi:

1) qualità tecnica del progetto:

i) risultati attesi, da valutare sulla base della chiarezza e della pertinenza degli obiettivi che il progetto intende conseguire;

ii) rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale, con una graduazione del punteggio in misura crescente a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo, nuovo prodotto;

2) impatto del progetto:

i) interesse industriale, da valutare sulla base dell'interesse industriale all'esecuzione del progetto;

ii) potenzialità di sviluppo, da valutare sulla base della capacità di generare immediate ricadute ambientali, sociali e industriali nel/i settore/i applicativo/i di riferimento e della eventuale capacità di generare ricadute positive anche in altre delle tematiche rilevanti previste dal presente decreto.

C) Fattibilità tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria del progetto proposto, da valutare sulla base dei seguenti elementi:

1) fattibilità tecnica ed organizzativa;

i) coerenza ed efficienza delle fasi in cui si articola il progetto, con particolare riguardo alla pertinenza dei costi ed ai tempi previsti;

ii) capacità di realizzare il progetto, sulla base dell'adeguatezza delle collaborazioni anche internazionali effettive e stabili e delle risorse interne ed esterne dedicate;

2) fattibilità economico-finanziaria:

i) sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

14A09306

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

DECRETO 14 ottobre 2014.

Definizione delle risorse finanziarie da assegnare alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di sanità penitenziaria.

IL MINISTRO
PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 2, comma 283, secondo cui, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo n. 230 del 1999, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, in particolare, le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008) recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria» ed in particolare l'art. 8 (Trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome), comma 2, che prevede «nelle more dell'attuazione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile continuano a svolgere le relative funzioni e le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali restano temporaneamente acquisite al bilancio del Ministero della giustizia fino all'avvenuto trasferimento»;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 2010) recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria» ed in particolare l'art. 5, comma 1, il quale dispone che «Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto sono attribuite alla Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero della giustizia e il Ministero della salute, d'intesa con la Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Considerato che la quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire alla regione Valle d'Aosta, con decorrenza 1° gennaio 2015, avviene in sede di ripartizione della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria sulla base dei criteri definiti in sede di Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a valere sulle somme stanziate, ai sensi del predetto art. 2, comma 283, lettera *e)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul relativo capitolo di spesa o, nelle more del trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria, sul capitolo di spesa del Ministero della giustizia;

Ritenuto che non devono derivare a carico della finanza pubblica oneri superiori all'ammontare delle risorse complessivamente trasferite al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, quantificate complessivamente in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

Sentito il Ministero della salute e il Ministero della giustizia che hanno manifestato adesione con note in data 2 aprile 2014, prot. 1916, e in data 29 aprile 2014, prot. 3808;

D'Intesa con la regione Valle d'Aosta Vallée d'Aoste, espressa con nota del 9 ottobre 2014 prot. 37257;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014, con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ed in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *g)*, relativo alla elaborazione di provvedimenti di natura normativa e amministrativa concernenti le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziare trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono attribuite alla regione autonoma Valle d'Aosta Vallée d'Aoste annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2015 in sede di ripartizione della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria, sulla base dei criteri definiti ín sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a valere sulle somme stanziate, ai sensi del predetto art. 2, comma 283, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul relativo capitolo di spesa o, nelle more del trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria, sul capitolo di spesa del Ministero della giustizia.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 14 ottobre 2014

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
LANZETTA

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 2957

14A09294

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 novembre 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Sovaldi» (sofosbuvir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 1353/2014).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale SOVALDI (sofosbuvir) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 16/01/2014 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/13/894/001 400 mg – compressa rivestita con film – flacone (HDPE) – 28 compresse

EU/1/13/894/002 400 mg – compressa rivestita con film – flacone (HDPE) – 84 compresse (3 flaconi da 28)

Titolare A.I.C.: Gilead Sciences International Limited

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme

sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta Gilead Sciences International Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/05/2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30/09/2014;

Vista la deliberazione n. 32 in data 14 ottobre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC

Alla specialità medicinale Sovaldi (sofosbuvir) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

400 mg – compressa rivestita con film – flacone (HDPE) – 28 compresse - AIC n. 043196017/E (in base 10) 1967MK (in base 32);

400 mg – compressa rivestita con film – flacone (HDPE) – 84 compresse (3 flaconi da 28) - AIC n. 043196029/E (in base 10) 1967MX (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Sovaldi è indicato in associazione ad altri medicinali per il trattamento dell'epatite C cronica (chronic hepatitis C, *CHC)* negli adulti.

Per l'attività specifica per il genotipo del virus dell'epatite C (HCV), fare riferimento al testo del riassunto delle caratteristiche di prodotto.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Sovaldi (sofosbuvir) è classificata come segue:

Confezione: 400 mg – compressa rivestita con film – flacone (HDPE) – 28 compresse - AIC n. 043196017/E (in base 10) 1967MK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 15.000,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 24.756,00.

Confezione: 400 mg – compressa rivestita con film – flacone (HDPE) – 84 compresse (3 flaconi da 28) - AIC n. 043196029/E (in base 10) 1967MX (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 45.000,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 74.268,00.

Validità del contratto: 18 mesi, decorrenti dalla prima commercializzazione.

Attribuzione del requisito dell'innovatività terapeutica importante, da cui consegue:

la non applicazione delle riduzioni temporanee di legge;

l'inserimento nel fondo del 20% per i farmaci innovativi;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR).

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

L'azienda si impegna a trasmettere con cadenza bimestrale un'analisi circa la stima del numero di pazienti in trattamento con sofosbuvir per una verifica comparativa dei dati disponibili sul registro web based.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Sovaldi (sofosbuvir) è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) – internista, infettivologo, gastroenterologo.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09382

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meropenem Sandoz», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina FV n. 351/2014 del 29 ottobre 2014

Medicinale: MEROPENEM SANDOZ.

Confezioni:

040077 012 «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro

040077 024 «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro

040077 036 «1000 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro

040077 048 «1000 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro

Titolare AIC: Sandoz S.P.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/1727/001-002/R/001

Con scadenza il 23 maggio 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09196

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celecoxib Genthon».

Estratto determina V&A n. 2359/2014 del 10 novembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Genthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Olanda (NL)

Specialità Medicinale CELECOXIB GENTHON:

A.I.C. n. 042328017 - «100 mg capsule rigide» 1 capsula in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 042328029 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 042328031 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 042328043 - «100 mg capsule rigide» 40 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 042328056 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 042328070 - «200 mg capsule rigide» 1 capsula in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 042328082 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 042328094 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 042328106 - «200 mg capsule rigide» 40 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 042328118 - «200 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL,

alla società: Sandoz S.P.A., Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio, Varese (VA).

Codice Fiscale 00795170158.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09249

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Ratiopharm Italia».

Estratto determina V&A n. 2362/2014 del 10 novembre 2014

Procedura EU numero: DE/H/1911/001-002/II/016

È autorizzata la seguente variazione:

aggiornamento del Drug Master File mediante il completo aggiornamento del modulo 3.2.S del principio attivo Lercanidipina HCl Glenmark. per l'introduzione di un nuovo sito di produzione: Laxmi Organic Industries Limited, B-2/2, 3/1/1, 3/1/2 MIDC Mahad, Dist. - Raigad - 402309 India

relativamente al medicinale: LERCANIDIPINA RATIOPHARM ITALIA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.R.L.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09250

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urapidil Stragen».

Estratto determina V&A n. 2363/2014 del 10 novembre 2014

Procedura EU numero: DE/H/2963/001-003/II/003

È autorizzata le seguenti variazioni:

aggiornamento del dossier con l'introduzione del Risk Management Plan e del PSMF

relativamente al medicinale: URAPIDIL STRAGEN ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Stragen Nordic A/S.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09251

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acnatac».

Estratto determina V&A n. 2364/2014 del 10 novembre 2014

Procedura EU numero: SE/H/1134/001/II/002 trasmessa il 25 aprile 2014

È autorizzata la seguente variazione:

aggiornamento dell'Environmental Risk Assessment. La procedura si è conclusa con esito positivo da parte del Reference Member State con un post-approval commitment relativo all'esecuzione di uno studio di fase II per la clindamicina fosfato.

L'azienda deve soddisfare tale commitment entro un anno dall'approvazione europea della variazione.

relativamente al medicinale: ACNATAC ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.P.A.

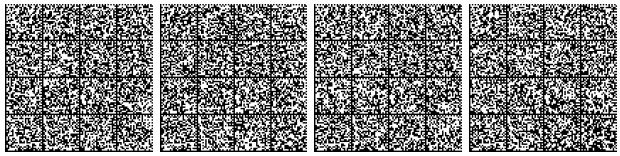

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09252

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 92 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 18 giugno 2014.

Con ministeriale n. 36/0015594/MA004.A007/CONS-L-52 del 14 novembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 92 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), in data 18 giugno 2014, concernente l'aggiornamento dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica in caso di ricongiunzione e riscatto dei periodi assicurativi di praticantato, del corso legale di laurea e del periodo di servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati, di cui all'art. 44 del Regolamento di previdenza ed assistenza.

14A09322

Approvazione della delibera n. 120/14/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 30 luglio 2014.

Con ministeriale n. 36/0015599/MA004.A007/COM-L-129 del 14 novembre 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 120/14/DIST, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 30 luglio 2014, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi, con decorrenza 1° gennaio 2015, in applicazione dell'indice generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai sensi dell'art. 11, comma 3, e dell'art. 20-*bis* del regolamento di disciplina del regime previdenziale.

14A09323

Approvazione della delibera n. 7/14/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 26 giugno 2014.

Con ministeriale n. 36/0015380/MA004.A007/COM-L-126 dell'11 novembre 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7/14/AdD, adottata dall'Assemblea dei Delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 26 giugno 2014, concernente la modifica dell'art. 3 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale relativo al termine del versamento del contributo di maternità.

14A09324

Approvazione della delibera n. 9/14/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 26 giugno 2014.

Con ministeriale n. 36/0015496/MA004.A007/COM-L-128 del 13 novembre 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9/14/AdD, adottata dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 26 giugno 2014, concernente modifiche agli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 11 ed ai disciplinari C, E, F ed H del nuovo Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e mutua solidarietà.

14A09325

Approvazione della delibera n. 118/2014 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 15 luglio 2014.

Con ministeriale n. 36/0015198/MA004.A007/GEO-L-111 del 6 novembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 118/2014 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 15 luglio 2014, con la quale l'Ente ha inteso stabilire nuove modalità e termini di versamento dei contributi obbligatori per i neo iscritti.

14A09326

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «FRÄNKISCHER GRÜNKERN»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 410 del 18 novembre 2014, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta, presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati" - «FRÄNKISCHER GRÜNKERN».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A09328

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-283) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

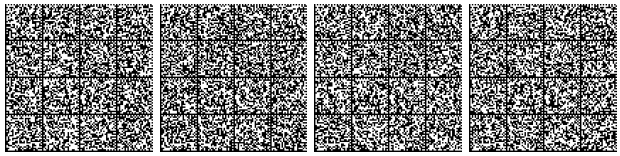

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-4101001412 05

€ 1,00